

Linee Guida



**Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto
all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD
(parte 1)**

Versione 2.0

Adottate il 7 luglio 2020

Cronologia delle versioni

Versione 2.0	7 luglio 2020	Adozione delle Linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.1	17 febbraio 2020	Correzioni minori
Versione 1.0	2 dicembre 2019	Adozione delle Linee guida per consultazione pubblica

Indice

Introduzione	4
1 BASI GIURIDICHE DI UNA RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE ai sensi del RGPD	6
1.1 Motivazione 1: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto al trattamento del fornitore del motore di ricerca (articolo 17, paragrafo 1, lettera a))	7
1.2 Motivazione 2: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando l'interessato revoca il consenso nel caso in cui il fondamento giuridico del trattamento sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento (articolo 17, paragrafo 1, lettera b))	8
1.3 Motivazione 3: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando l'interessato ha esercitato il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali (articolo 17, paragrafo 1, lettera c))	8
1.4 Motivazione 4: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati trattati illecitamente (articolo 17, paragrafo 1, lettera d))	10
1.5 Motivazione 5: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati cancellati per adempiere un obbligo legale (articolo 17, paragrafo 1, lettera e))	10
1.6 Motivazione 6: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori (articolo 17, paragrafo 1, lettera f))	11
2 Le eccezioni al diritto di chiedere la DEINDICIZZAZIONE ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3	11
2.1 Il trattamento è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.....	12
2.2 Il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento	14
2.2.1 Obbligo legale.....	14
2.2.2 Esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri	15
2.3 Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica	16
2.4 Finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o finalità statistiche conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento	16
2.5 Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria	17

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti l'articolo 12 e l'articolo 22 del regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

INTRODUZIONE

1. In esito alla sentenza Costeja della Corte di giustizia dell'Unione europea («**CGUE**») del 13 maggio 2014 ⁽²⁾, un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online («**fornitore del motore di ricerca**») ⁽³⁾, di cancellare uno o più link verso pagine web dall'elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome.
2. Secondo la relazione sulla trasparenza di Google ⁽⁴⁾, la percentuale di URL che Google non ha rimosso dall'elenco non è aumentata nel corso degli ultimi 5 anni dopo l'emanazione di detta sentenza. Tuttavia, successivamente alla sentenza della CGUE, gli interessati sembrano essere più consapevoli del loro diritto di presentare un reclamo avverso il rifiuto delle loro richieste di deindicizzazione, considerato che le autorità di controllo hanno osservato un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca di deindicizzare link.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati («**comitato**»), conformemente al proprio piano d'azione, sta sviluppando linee guida in merito all'articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati («**RGPD**»). Fino a quando tali linee guida non saranno ultimate, le autorità di controllo devono continuare a gestire e a svolgere indagini sui reclami presentati dagli interessati nella misura del possibile e in maniera ragionevolmente tempestiva.
4. Pertanto, il presente documento intende fornire un'interpretazione del diritto all'oblio nei casi dei motori di ricerca alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 del RGPD (il «**diritto di richiedere la deindicizzazione**»). Difatti, il diritto all'oblio è stato introdotto, in particolare, nel quadro dell'articolo 17 del RGPD per tenere conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla sentenza Costeja.

⁽¹⁾ Nelle presenti linee guida, i riferimenti agli «Stati membri» sono da intendersi come riferimenti agli «Stati membri del SEE».

⁽²⁾ CGUE, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González, sentenza del 13 maggio 2014.

⁽³⁾ Inclusi gli archivi web come archive.org

⁽⁴⁾ <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=it>

5. Tuttavia, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (la «**direttiva**») e come statuito dalla CGUE nella succitata sentenza Costeja ⁽⁵⁾, il diritto di richiedere la deindicizzazione implica due diritti (il diritto di opposizione e il diritto alla cancellazione RGPD). L'applicazione dell'articolo 21 è infatti espressamente prevista quale terzo motivo per esercitare il diritto alla cancellazione. Pertanto, sia l'articolo 17 sia l'articolo 21 del RGPD possono fungere da fondamento giuridico per le richieste di deindicizzazione. Il diritto di opposizione e il diritto di ottenere la cancellazione erano già stati riconosciuti dalla direttiva. Tuttavia, come vedremo, la formulazione del RGPD richiede un adeguamento dell'interpretazione di tali diritti.
6. A titolo preliminare occorre osservare che, mentre l'articolo 17 del RGPD è applicabile a tutti i titolari del trattamento, il presente documento si concentra esclusivamente sul trattamento da parte dei fornitori di motori di ricerca e sulle richieste di deindicizzazione presentate dagli interessati.
7. Occorre svolgere alcune considerazioni per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 17 del RGPD in rapporto al trattamento dei dati da parte di un fornitore di motore di ricerca. A tal proposito, è necessario precisare che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro dell'attività del fornitore di un motore di ricerca deve essere distinto dal trattamento operato degli editori dei siti web di terzi (come i mezzi di comunicazione) che forniscono contenuti giornalistici online ⁽⁶⁾.
8. Se un interessato ottiene la deindicizzazione di un particolare contenuto, ciò determina la cancellazione di tale contenuto specifico dall'elenco dei risultati di ricerca relativi all'interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome. Il contenuto resterà tuttavia disponibile se vengono utilizzati altri criteri di ricerca.
9. Le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali. Infatti, i dati personali non saranno cancellati né dal sito web di origine né dall'indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca. Ad esempio, un interessato può richiedere la rimozione dall'indice di un motore di ricerca di dati personali provenienti da un mezzo di comunicazione, quale un articolo di giornale. In questo caso, il link ai dati personali può essere rimosso dall'indice del motore di ricerca, ma l'articolo in questione resterà comunque sotto il controllo del mezzo di comunicazione e può rimanere pubblicamente disponibile e accessibile, sebbene non sia più visibile nei risultati di ricerca basati sulle interrogazioni che includono, in linea di principio, il nome dell'interessato.
10. Tuttavia, i fornitori di motori di ricerca non sono esonerati, in via generale, dall'obbligo di cancellazione completa. In alcuni casi eccezionali, dovranno effettuare la cancellazione effettiva e completa dei propri indici o cache. Ad esempio, nei casi in cui i fornitori di motori di ricerca non rispettassero più le richieste robots.txt attuate dall'editore originario, avrebbero effettivamente l'obbligo di cancellare completamente l'URL corrispondente al contenuto, a differenza della deindicizzazione che è principalmente basata sul nome dell'interessato.
11. Il presente documento affronta due temi. Il primo tema riguarda i motivi che un interessato può invocare per chiedere la deindicizzazione a un fornitore di motore di ricerca ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD. Il secondo riguarda le eccezioni al diritto di richiedere la deindicizzazione ai

⁵ CGUE, causa C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014, punto 88: «*gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita*».

⁽⁶⁾ CGUE, causa C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014; Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), «M.L. e W.W. contro Germania», 28 giugno 2018.

sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD. Il presente documento sarà integrato da un allegato dedicato alla valutazione dei criteri per gestire i reclami relativi al diniego di una richiesta di deindicizzazione.

12. Il presente documento non tratta dell'articolo 17, paragrafo 2 ⁽⁷⁾, del RGPD. Tale articolo impone infatti ai titolari del trattamento che hanno reso pubblici dati personali di informare i titolari che hanno successivamente riutilizzato tali dati personali mediante link, copia o riproduzione. Tale obbligo di informazione non si applica ai fornitori di motori di ricerca quando trovano informazioni contenenti dati personali pubblicate o rese disponibili su Internet da terzi, le indicizzano in maniera automatica, le memorizzano temporaneamente e infine le mettono a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza ⁽⁸⁾. Inoltre, l'articolo non impone ai fornitori di motori di ricerca, che hanno ricevuto una richiesta di deindicizzazione da parte di un interessato, di informare il terzo che ha reso pubblica tale informazione su Internet. Questo obbligo intende rafforzare la responsabilità dei titolari originari del trattamento e impedire il moltiplicarsi delle iniziative assunte dagli interessati. A tal proposito, rimane valido quanto affermato dal gruppo "Articolo 29", ossia che i fornitori di motori di ricerca «non dovrebbero, quale prassi generale, informare i webmaster delle pagine deindicizzate del fatto che non si riesca ad accedere ad alcune pagine web dal motore di ricerca in risposta ad una specifica interrogazione» in quanto «non esiste alcun fondamento giuridico per una tale comunicazione ai sensi della normativa UE sulla protezione dei dati» ⁽⁹⁾. Si prevede di sviluppare linee guida specifiche e distinte anche in merito all'articolo 17, paragrafo 2, del RGPD.

1 BASI GIURIDICHE DI UNA RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE AI SENSI DEL RGPD

13. Il diritto di richiedere la deindicizzazione previsto dall'articolo 17 del RGPD non inficia le conclusioni della sentenza Costeja, in cui la CGUE ha statuito che una richiesta di deindicizzazione trovava fondamento nel diritto di rettifica/cancellazione e nel diritto di opposizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 della direttiva.
14. L'articolo 17, paragrafo 1, stabilisce un principio generale per cancellare i dati nei sei casi seguenti:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (*articolo 17, paragrafo 1, lettera a*);
 - l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento (*articolo 17, paragrafo 1, lettera b*);
 - l'interessato esercita il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del RGPD;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente (*articolo 17, paragrafo 1, lettera d*);
 - la cancellazione adempie un obbligo legale (*articolo 17, paragrafo 1, lettera e*);

⁽⁷⁾ Regolamento 2016/679 (RGPD), articolo 17, paragrafo 2: «Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.»

⁽⁸⁾ Cfr. CGUE, causa C-136/17, GC e altri contro CNIL, sentenza del 24 settembre 2019, punto 35 e causa C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014, punto 41.

⁽⁹⁾ Gruppo dell'articolo 29, Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on «Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González» [Linee guida relative all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «Google Spain et Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González»], C-131/12, WP 225, 26 novembre 2014, pag. 23.

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori (*articolo 17, paragrafo 1, lettera f*), *che rinvia all'articolo 8, paragrafo 1*).

15. Sebbene tutti i motivi di cui all'articolo 17 siano teoricamente applicabili quando si tratta di procedere a una deindicizzazione, in pratica alcuni non verranno mai utilizzati o lo saranno solo raramente, come nel caso della revoca del consenso (cfr. motivo 2 di seguito).
16. Un interessato potrebbe tuttavia presentare una richiesta di deindicizzazione a un fornitore di motori di ricerca sulla base di uno o più motivi. Ad esempio, un interessato potrebbe richiedere la deindicizzazione perché non ritiene più necessario che i suoi dati personali siano trattati dal motore di ricerca (articolo 17, paragrafo 1, lettera a)) ed esercitare anche il diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del RGPD (articolo 17, paragrafo 1, lettera c)).
17. Onde valutare i reclami riguardanti un fornitore di motori di ricerca che si è rifiutato di cancellare un particolare risultato di ricerca ai sensi dell'articolo 17 del RGPD, le autorità di controllo dovrebbero stabilire se il contenuto cui si riferisce un URL debba essere deindicizzato o meno. Nell'analizzare il merito del reclamo, le autorità dovrebbero quindi tenere conto della natura del contenuto reso disponibile dagli editori dei siti web terzi.

1.1 [Motivazione 1: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto al trattamento del fornitore del motore di ricerca \(articolo 17, paragrafo 1, lettera a\)\)](#)

18. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, un interessato può richiedere a un fornitore di motore di ricerca, a seguito di una ricerca effettuata in via generale a partire dal suo nome, di rimuovere contenuti dall'elenco dei risultati di ricerca, qualora i dati personali dell'interessato apparsi in questi risultati di ricerca non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento del motore di ricerca.
19. Questa disposizione consente a un interessato di chiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Tuttavia, tale trattamento è effettuato in particolare per rendere le informazioni più facilmente accessibili agli utenti di Internet. Nell'ambito del diritto di chiedere la deindicizzazione, deve essere raggiunto un equilibrio tra la tutela della vita privata e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione. In particolare, occorre valutare se con il passare del tempo i dati personali siano diventati obsoleti o non siano stati aggiornati.
20. Ad esempio, un interessato può esercitare il diritto di chiedere la deindicizzazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), quando:
 - le informazioni che lo riguardano detenute da un'impresa sono state eliminate dal registro pubblico;
 - un link a un sito web di un'azienda contiene i suoi dati di contatto sebbene non lavori più per quell'azienda;
 - è necessario pubblicare informazioni su Internet per diversi anni in adempimento di un obbligo legale e queste sono rimaste online per un periodo di tempo superiore a quanto specificato dalla legislazione.
21. Come dimostrato dagli esempi, un interessato può chiedere in particolare la deindicizzazione di un determinato contenuto, laddove le informazioni personali siano chiaramente inesatte perché obsolete o datate. Una tale valutazione dipenderà, tra l'altro, dalle finalità del trattamento originario. Di

conseguenza, le autorità di controllo dovrebbero anche tenere conto dei periodi di conservazione iniziali dei dati personali, ove disponibili, allorché effettuano la loro analisi in merito alle richieste di deindicizzazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del RGPD.

1.2 Motivazione 2: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando l'interessato revoca il consenso nel caso in cui il fondamento giuridico del trattamento sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento (articolo 17, paragrafo 1, lettera b))

22. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, un interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se revoca il consenso al trattamento.
23. In caso di deindicizzazione, ciò significherebbe che il fornitore del motore di ricerca si sarebbe avvalso del consenso dell'interessato quale base legale per il trattamento. L'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD solleva infatti la questione della base legale del trattamento utilizzata da un fornitore del motore di ricerca per produrre i risultati del motore di ricerca, tra cui i dati personali.
24. Per tale ragione, sembra improbabile che una richiesta di deindicizzazione sia presentata da un interessato che desideri revocare il consenso perché il titolare del trattamento, a cui ha dato il proprio consenso, è l'editore web e non il gestore del motore di ricerca che indicizza i dati. Questa interpretazione è stata confermata dalla CGUE nella propria sentenza C-136-17 del 24 settembre 2019 (la «**sentenza Google 2**») ⁽¹⁰⁾. La Corte indica che «(...) il consenso deve essere "specifico" e vertere quindi specificamente sul trattamento effettuato nell'ambito dell'attività del motore di ricerca (...). Orbene, in pratica è difficilmente ipotizzabile (...) che il gestore di un motore di ricerca chieda il consenso esplicito degli interessati prima di procedere, per le necessità della sua attività di indicizzazione, al trattamento dei dati personali che li riguardano. In ogni caso, (...) il fatto stesso che una persona presenti una richiesta di deindicizzazione significa, in linea di principio, che, quanto meno alla data di tale richiesta, non acconsente più al trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca.»
25. Ciononostante, se un interessato revocasse il proprio consenso a utilizzare i suoi dati su una particolare pagina web, l'editore originario di tale pagina web dovrebbe informare i fornitori di motori di ricerca che hanno indicizzato i dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del RGPD. L'interessato avrebbe comunque diritto a ottenere la deindicizzazione dei dati personali che lo riguardano, ma in tal caso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

1.3 Motivazione 3: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando l'interessato ha esercitato il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali (articolo 17, paragrafo 1, lettera c))

26. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del RGPD, un interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dal fornitore del motore di ricerca, laddove l'interessato si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del RGPD e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento ad opera del titolare.

⁽¹⁰⁾ CGUE, causa C-136/17, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) contro Google LLC, sentenza del 24 settembre 2019.

27. Il diritto di opposizione offre agli interessati maggiori garanzie, poiché non limita i motivi in base ai quali gli interessati possono chiedere la deindicizzazione come invece avviene nel caso dell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD.
28. Il diritto di opporsi al trattamento è stato previsto dall'articolo 14 della direttiva ⁽¹¹⁾ e ha costituito un fondamento giuridico delle richieste di deindicizzazione sin dalla sentenza Costeja. Tuttavia, le differenze nella formulazione dell'articolo 21 del RGPD e dell'articolo 14 della direttiva indicano che vi possono essere anche differenze nella rispettiva applicazione.
29. Ai sensi della direttiva, l'interessato doveva basare la propria richiesta su «*motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare*». Quanto al RGPD, un interessato può opporsi al trattamento «*per motivi connessi alla sua situazione particolare*». Pertanto, questi non deve più dimostrare l'esistenza di «*motivi preminenti e legittimi*».
30. Il RGPD modifica pertanto l'onere della prova, stabilendo una presunzione a favore dell'interessato e obbligando, al contrario, il titolare del trattamento a dimostrare l'esistenza di «*motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento*» (articolo 21, paragrafo 1). Pertanto, quando un fornitore di motore di ricerca riceve una richiesta di deindicizzazione fondata sulla situazione particolare dell'interessato, è tenuto ora a cancellare i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, a meno che possa dimostrare che sussiste un «*motivo legittimo prevalente*» per l'inclusione in un elenco dello specifico risultato di ricerca che, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, configuri «*motivi legittimi cogenti (...) che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato*». Il fornitore del motore di ricerca può stabilire se sussiste un «*motivo legittimo prevalente*», inclusa qualsiasi esenzione prevista dall'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD. Tuttavia, se il fornitore del motore di ricerca non dimostra l'esistenza di un motivo legittimo prevalente, l'interessato ha il diritto di ottenere la deindicizzazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD. Di fatto, le richieste di deindicizzazione comportano ora la necessità di un bilanciamento tra le ragioni riguardanti la situazione particolare dell'interessato e i motivi legittimi e cogenti del fornitore del motore di ricerca. Il bilanciamento tra la tutela della vita privata e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione come stabilito dalla CGUE nella sentenza Costeja può essere pertinente ai fini di questa valutazione, così come quello realizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nelle sentenze relative alla libertà di informazione.
31. Pertanto, i criteri di deindicizzazione definiti dal gruppo "Articolo 29" nelle linee guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione nella causa C-131/12 «Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González» possono ancora essere utilizzati dai fornitori di motori di ricerca e dalle autorità di controllo per valutare una richiesta di deindicizzazione fondata sul diritto di opposizione (articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD).
32. A tal proposito, la richiesta di deindicizzazione si fonderà sulla «*situazione particolare*» dell'interessato (ad esempio, la circostanza per cui un risultato di ricerca arreca danno a un interessato nella ricerca di un impiego o mina la sua reputazione nella vita personale) che sarà presa in considerazione nello stabilire il bilanciamento tra i diritti personali e il diritto all'informazione, in aggiunta ai criteri classici per gestire le richieste di deindicizzazione, quali:
- l'interessato non è una figura pubblica;

⁽¹¹⁾ Direttiva 95/46/CE, articolo 14: «*Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati*».

- le informazioni in questione non sono attinenti alla vita professionale dell'interessato, ma si ripercuotono sulla sua vita privata;
 - le informazioni costituiscono incitamento all'odio, calunnia, diffamazione o analoghi reati di opinione contro l'interessato come sancito da una decisione giudiziale;
 - i dati sembrano verificati, ma sono di fatto inesatti;
 - le informazioni si riferiscono a un reato di gravità relativamente minore commesso molto tempo prima e arrecano pregiudizio all'interessato.
33. Tuttavia, tali criteri non dovranno essere esaminati in assenza di elementi che comprovino la sussistenza di motivi legittimi e cogenti per rifiutare la richiesta.

1.4 Motivazione 4: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati trattati illecitamente (articolo 17, paragrafo 1, lettera d))

34. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, un interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui questi siano stati trattati illecitamente.
35. Il concetto di trattamento illecito va innanzitutto interpretato alla luce dell'articolo 6 del RGPD sulla liceità del trattamento. Gli altri principi stabiliti dal RGPD (come i principi dell'articolo 5 del RGPD o di altre disposizioni del capo II) possono contribuire a tale interpretazione.
36. Questo concetto va, in secondo luogo, interpretato estensivamente quale violazione di una disposizione di legge diversa dal RGPD. Tale interpretazione deve basarsi su elementi oggettivi alla luce del diritto o della giurisprudenza nazionali. Ad esempio, una richiesta di deindicizzazione è accolta laddove l'indicizzazione è stata vietata espressamente da un'ordinanza del tribunale.

Qualora un fornitore di motore di ricerca non sia in grado di dimostrare l'esistenza di un fondamento giuridico per il trattamento, una richiesta di deindicizzazione può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, poiché il trattamento dei dati personali in questi casi deve essere considerato illecito. Tuttavia, occorre ricordare che nel caso di illiceità del trattamento originario, l'interessato ha comunque il diritto di chiedere la deindicizzazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD.

1.5 Motivazione 5: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati cancellati per adempiere un obbligo legale (articolo 17, paragrafo 1, lettera e))

37. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del RGPD, un interessato può chiedere al fornitore del motore di ricerca di deindicizzare uno o più risultati di ricerca, se i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il fornitore del motore di ricerca.
38. La necessità di adempiere un obbligo legale può derivare da un'ingiunzione, da una espressa previsione del diritto interno o dell'Unione in quanto sussiste un «obbligo legale alla cancellazione» o dalla semplice violazione del periodo di conservazione da parte del fornitore del motore di ricerca. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla non osservanza del periodo di conservazione fissato per legge (anche se questa ipotesi riguarda principalmente i documenti pubblici). In un caso del genere potrebbero ricadere anche dati non anonimizzati o identificativi messi a disposizione come dati aperti.

1.6 Motivazione 6: il diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori (articolo 17, paragrafo 1, lettera f))

39. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, un interessato può chiedere a un fornitore del motore di ricerca di deindicizzare uno o più risultati se i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del RGPD.
40. L'articolo riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e nessun altro tipo di trattamento. Il RGPD non definisce i servizi della società dell'informazione, ma rimanda alle definizioni esistenti nel diritto dell'UE ⁽¹²⁾. Vi sono difficoltà nell'interpretazione in quanto il considerando 18 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, fornisce una definizione ampia e ambigua del concetto di «*offerta diretta di servizi della società dell'informazione*». Essa indica soprattutto che questi servizi «*abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line)*», ma specifica che non si tratta esclusivamente di «*servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, **nella misura in cui costituiscono un'attività economica**, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati*», definendo poi i criteri di un'attività economica.
41. Da quanto precede si desume che le attività dei fornitori di motori di ricerca rientrano probabilmente nell'ambito di applicazione dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Tuttavia, i fornitori di motori di ricerca non verificano se i dati personali che indicizzano riguardino o meno un minore. Alla luce delle loro specifiche responsabilità e fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD, essi dovrebbero però deindicizzare un contenuto riguardante un minore ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, riconoscendo che il fatto di essere un minore è un valido «*motivo connesso ad una situazione particolare*» (articolo 21 del RGPD) e che «*i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali*» (considerando 38 del RGPD). In tal caso, deve essere preso in considerazione l'ambito della raccolta dei dati personali da parte del titolare del trattamento. In particolare, si deve tenere conto della data di inizio del trattamento da parte del sito web originario quando un interessato chiede la deindicizzazione dello specifico contenuto.

2 LE ECCEZIONI AL DIRITTO DI CHIEDERE LA DEINDICIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3

42. L'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD afferma che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 del RGPD non si applicheranno quando il trattamento è necessario:
- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (*articolo 17, paragrafo 3, lettera a*));
 - per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione

⁽¹²⁾ In particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (*articolo 17, paragrafo 3, lettera b*));

- c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 (*articolo 17, paragrafo 3, lettera c*));
 - d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento (*articolo 17, paragrafo 3, lettera d*)); o
 - e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (*articolo 17, paragrafo 3, lettera e*)).
43. Questa sezione intende dimostrare che la maggior parte delle eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD non sembrano attagliarsi alle richieste di deindicizzazione. Tale inadeguatezza depone a favore dell'applicazione dell'articolo 21 del RGPD per le richieste di deindicizzazione. In ogni caso, occorre ricordare che le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD possono essere invocate quali motivi legittimi prevalenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD.

2.1 Il trattamento è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione

44. Questa eccezione all'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretata e applicata nell'ambito delle caratteristiche che definiscono la cancellazione. L'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD è formulato nei termini di un mandato chiaro e incondizionato rivolto ai titolari del trattamento. Se le condizioni stabilite nell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD, sono soddisfatte, il titolare del trattamento «*ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali*». Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto. Le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del RGPD, individuano i casi in cui questo obbligo non si applica.
45. Tuttavia, l'equilibrio tra la tutela dei diritti delle parti interessate e la libertà di espressione, incluso il libero accesso alle informazioni, costituisce parte integrante dell'articolo 17 del RGPD.
46. La CGUE ha riconosciuto nella sentenza Costeja, e lo ha ripetuto di recente nella sentenza Google 2, che il trattamento effettuato da un fornitore di motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati quando la ricerca è effettuata utilizzando il nome di un interessato.
47. Nel valutare i diritti e le libertà degli interessati e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione tramite il fornitore del motore di ricerca, la Corte ha fornito la seguente interpretazione: «*Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.*» ⁽¹³⁾
48. La Corte ha altresì ritenuto che i diritti degli interessati prevarranno, in linea generale ⁽¹⁴⁾, sull'interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione tramite il fornitore del motore di ricerca. Tuttavia, ha individuato diversi fattori che possono influenzare tale determinazione. Tra di essi

⁽¹³⁾ CGUE, C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014, punto 81; CGUE, C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 66.

⁽¹⁴⁾ CGUE, causa C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014, punto 99; CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 53.

figurano: la natura dell'informazione o il suo carattere sensibile, in particolare l'interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione, il quale può variare a seconda del ruolo che tale persona interessata riveste nella vita pubblica.

49. L'analisi svolta dalla Corte in tema di deindicizzazione implica che, nel valutare le richieste di deindicizzazione, la decisione sul mantenimento o il blocco dei risultati di ricerca da parte del fornitore del motore di ricerca debba necessariamente valutare quale sarebbe l'impatto di una decisione di deindicizzazione sull'accesso alle informazioni da parte degli utenti di Internet ⁽¹⁵⁾. Tale impatto non comporta per forza di cose il rigetto di una richiesta di deindicizzazione. Come confermato dalla Corte, una tale interferenza con i diritti fondamentali dell'interessato deve essere giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all'informazione.
50. La Corte ha altresì distinto tra la legittimità della diffusione di informazioni da parte dell'editore di un sito web e la legittimità di tale diffusione da parte del fornitore del motore di ricerca. La Corte ha riconosciuto che l'attività di un editore web può perseguire esclusivamente i fini giornalistici, nel qual caso l'editore web beneficerebbe delle esenzioni che gli Stati membri possono stabilire in questi casi sulla base dell'articolo 9 della direttiva (attualmente articolo 85, paragrafo 2, del RGPD). A tal proposito, nella sentenza «*M.L. e W.W. contro Germania*», del 28 giugno 2018, la Corte EDU indica che l'equilibrio degli interessi in gioco può produrre risultati diversi in base alla specifica richiesta – distinguendo tra i) una richiesta di cancellazione rivolta all'editore originario, la cui attività è il nucleo essenziale di ciò che mira a tutelare la libertà di espressione e ii) una richiesta nei confronti del motore di ricerca, il cui primo interesse non è quello di pubblicare le informazioni originarie sull'interessato, ma consentire in particolare l'identificazione delle informazioni disponibili su tale persona e dunque stabilire il suo profilo.
51. Queste considerazioni dovrebbero trovare applicazione in relazione ai reclami concernenti l'articolo 17 del RGPD, dal momento che nelle decisioni in materia i diritti degli interessati che hanno chiesto la deindicizzazione devono essere valutati alla luce degli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione.
52. Come chiarito dalla CGUE nella sentenza Google 2, l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD è «*espressione del fatto che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve (...) essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità*» ⁽¹⁶⁾. Esso «*prevede quindi espressamente il requisito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta e, d'altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione, garantito dall'articolo 11 della Carta.*» ⁽¹⁷⁾
53. La Corte conclude che «*il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari (...), deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante (...), se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di*

⁽¹⁵⁾ CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 56 e seguenti

⁽¹⁶⁾ CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 57.

⁽¹⁷⁾ CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 59.

Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta.»⁽¹⁸⁾

54. Per concludere, a seconda delle circostanze del caso, i fornitori di motori di ricerca possono rifiutare la deindicizzazione di un contenuto qualora possano dimostrare che l'inserimento di tale contenuto nell'elenco di risultati è strettamente necessario per la tutela della libertà di informazione degli utenti di Internet.

2.2 Il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

55. Il contenuto di questa eccezione è difficilmente applicabile all'attività dei fornitori di motori di ricerca e può influire sulle decisioni di deindicizzare alcuni risultati, poiché il trattamento dei dati da parte dei fornitori di motori di ricerca si basa, in linea di principio, sul loro legittimo interesse.

2.2.1 Obbligo legale

56. È difficile immaginare l'esistenza di disposizioni di legge che obblighino i fornitori di motori di ricerca a divulgare determinate informazioni. Tale circostanza deriva dal tipo di attività svolta dai fornitori in questione, i quali non producono né presentano informazioni.
57. Pertanto, si ritiene improbabile che il diritto di uno Stato membro preveda l'obbligo per i fornitori di motori di ricerca di pubblicare determinati tipi di informazione, anziché stabilire che l'obbligo di procedere a tale pubblicazione debba essere assolto da altre pagine web che saranno poi collegate dai fornitori di motori di ricerca.
58. Analoghe considerazioni valgono quanto alla possibilità che il diritto dell'Unione o dello Stato membro consenta a un'autorità pubblica di prendere decisioni che obblighino i fornitori di motori di ricerca a pubblicare informazioni direttamente anziché mediante i link URL alla pagina web dove sono contenute le informazioni.
59. Qualora il diritto di uno Stato membro stabilisca l'obbligo per i fornitori di motori di ricerca di pubblicare decisioni o documenti contenenti informazioni personali, o autorizzi le autorità pubbliche a esigere tale pubblicazione, si dovrebbe applicare l'eccezione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del RGPD.
60. Nell'applicare l'eccezione suddetta occorre tenere conto dei termini in cui è stabilita, ovvero del fatto che il mantenimento dell'informazione in questione è necessario per ottemperare all'obbligo legale di pubblicazione. Ad esempio, il fatto che un obbligo legale o la decisione assunta da un'autorità a ciò legittimata possa prevedere un termine per la pubblicazione o finalità espressamente dichiarate che possano essere conseguite entro un determinato periodo di tempo. In questi casi, se la richiesta di deindicizzazione è presentata oltre i rispettivi termini, si dovrebbe ritenere che l'eccezione non sia più applicabile.
61. Al contrario, accade di frequente che il diritto di uno Stato membro preveda la pubblicazione su pagine web di informazioni contenenti dati personali. Quest'obbligo legale di pubblicare o mantenere pubblicate determinate informazioni non può essere considerato pertinente ai fini dell'eccezione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del RGPD, poiché non è rivolto al fornitore del motore di

⁽¹⁸⁾ CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 69.

ricerca, bensì agli editori web i cui contenuti sono posti in connessione dall'indice del fornitore del motore di ricerca. Quest'ultimo non può pertanto invocare l'esistenza dell'obbligo suddetto per rigettare una richiesta di deindicizzazione.

62. Tuttavia, l'obbligo legale di pubblicazione posto in capo agli altri editori web dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si effettua il bilanciamento tra i diritti degli interessati e l'interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione. Il fatto che un'informazione debba essere pubblicata online per obblighi di legge o in seguito alla decisione assunta da un'autorità a ciò legittimata è indicativo di un interesse del pubblico ad avere la possibilità di accedere a tale informazione.
63. Questa presunzione dell'esistenza di un interesse prevalente del pubblico non è applicabile negli stessi termini alle pagine web originarie rispetto all'indice dei risultati di un fornitore di motore di ricerca. Sebbene l'obbligo legale di pubblicare informazioni su un determinato sito web possa far concludere che tali informazioni non debbano essere cancellate dalla pagina web, non è detto che sia questa la conclusione relativa ai risultati offerti dal fornitore del motore di ricerca quando il nome di un interessato è utilizzato generalmente quale criterio di ricerca.
64. In casi del genere, la valutazione della richiesta di deindicizzazione non dovrebbe basarsi sull'assunto che l'esistenza di un obbligo legale di pubblicazione implichi necessariamente che, nella misura in cui tale obbligo sia imposto agli editori web originari, il fornitore del motore di ricerca non possa accogliere la richiesta di deindicizzazione.
65. La decisione dovrebbe essere presa, come è la norma, individuando un bilanciamento tra i diritti dell'interessato e l'interesse degli utenti di Internet ad avere accesso a tale informazione tramite il fornitore del motore di ricerca.

2.2.2 Esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri

66. I fornitori di motori di ricerca non sono autorità pubbliche e pertanto non esercitano pubblici poteri.
67. Tuttavia, potrebbero esercitare tali poteri se fossero loro attribuiti dal diritto di uno Stato membro o dell'Unione. Analogamente, potrebbero svolgere compiti di pubblico interesse se la loro attività fosse considerata necessaria per soddisfare tale interesse pubblico conformemente alla legislazione nazionale ⁽¹⁹⁾.
68. Date le caratteristiche dei fornitori di motori di ricerca, è improbabile che gli Stati membri attribuiscono loro pubblici poteri o considerino la loro attività, o parte di essa, necessaria per il conseguimento di un interesse pubblico riconosciuto dalla legge.
69. Se, a ogni modo, si verifica un caso in cui il diritto degli Stati membri attribuisce ai fornitori di motori di ricerca pubblici poteri o collega la loro attività al perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, essi potrebbero avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del RGPD. Valgono le considerazioni svolte in precedenza rispetto ai casi in cui il diritto di uno Stato membro preveda in capo ai fornitori di motori di ricerca un obbligo legale di trattare le informazioni in questione.

⁽¹⁹⁾ RGPD, articolo 6, paragrafo 3: «La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (...).».

70. Nel decidere sul rigetto di una richiesta di deindicizzazione per ragioni legate a questa eccezione, occorre determinare se il mantenimento dell'informazione nei risultati del motore di ricerca sia necessario per il conseguimento dell'interesse pubblico perseguito o per l'esercizio dei poteri delegati.
71. D'altro canto, di norma la definizione giuridica di poteri pubblici o di interesse pubblico spetta al singolo Stato membro e se il motore di ricerca rigetta una richiesta di deindicizzazione sulla base dell'eccezione in esame occorre considerare che assume tale decisione poiché ritiene la sua attività necessaria per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. Il fornitore del motore di ricerca dovrebbe, in questo caso, fornire le motivazioni per cui ritiene che la sua attività sia svolta nell'interesse pubblico. In assenza di una tale spiegazione, il rifiuto di dare seguito a una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato non può basarsi sull'eccezione in esame.
72. Ne consegue anche che spetterebbe all'autorità di controllo dello Stato membro di cui si applica la legge trattare un eventuale reclamo, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del RGPD.

2.3 Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

73. Questa eccezione configura un caso specifico derivante dalla circostanza che il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico.
74. In questo caso, l'interesse pubblico è limitato al settore della sanità pubblica, ma come per l'interesse pubblico in altri settori, il fondamento di liceità del trattamento deve essere previsto nel diritto dell'Unione o dello Stato membro.
75. Dal punto di vista dell'applicazione di questa eccezione nel contesto dell'attività del fornitore del motore di ricerca, valgono le stesse conclusioni esposte in precedenza. Non sembra probabile che il diritto di uno Stato membro o dell'Unione possa stabilire una relazione tra, da un lato, l'attività del fornitore del motore di ricerca e il mantenimento dell'informazione o di una categoria di informazioni nei risultati del fornitore del motore di ricerca e, dall'altro lato, il conseguimento delle finalità di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
76. Tale conclusione risulta ancor più evidente se si considera che l'effetto della deindicizzazione consiste soltanto nella rimozione di alcuni risultati dalla pagina dei risultati che viene visualizzata quando si inserisce per lo più un nome quale criterio di ricerca. Ma l'informazione non è cancellata dagli indici dei fornitori di motori di ricerca e può essere estratta utilizzando altri criteri di ricerca.
77. È pertanto difficile immaginare che mantenere questi risultati visibili quando sono effettuate ricerche principalmente a partire dal nome di un interessato possa essere considerato, in linea generale, necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
78. I criteri concernenti l'applicabilità delle norme nazionali e l'identificazione delle autorità di controllo competenti a trattare eventuali reclami qualora richieste ai sensi dell'articolo 17 del RGPD siano rigettate sulla base della presente eccezione sono stati discussi in precedenza.

2.4 Finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o finalità statistiche conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento

79. In questo scenario, il fornitore del motore di ricerca deve essere in grado di dimostrare che la deindicizzazione di un determinato contenuto sulla pagina dei risultati costituisce un serio ostacolo o

impedisce totalmente il conseguimento delle finalità di ricerca scientifica o storica o le finalità statistiche.

80. Va inteso che queste finalità devono essere oggettivamente perseguite dal fornitore del motore di ricerca. La possibilità che l'eliminazione dei risultati possa pregiudicare in modo significativo le finalità di ricerca o statistica perseguite dagli utenti del servizio del fornitore del motore di ricerca non è pertinente ai fini dell'applicazione di questa eccezione. Tali finalità, se esistono, dovrebbero essere prese in considerazione nel bilanciamento tra i diritti dell'interessato e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione tramite il fornitore del motore di ricerca.
81. Va inoltre rilevato che queste finalità possono essere oggettivamente perseguite dal fornitore del motore di ricerca senza che sia necessario creare un link, in linea di principio, tra il nome dell'interessato e i risultati di ricerca.

2.5 Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

82. In linea di massima, è alquanto improbabile che i fornitori di motori di ricerca possano invocare questa eccezione per rigettare richieste di deindicizzazione basate sull'articolo 17 del RGPD.
83. Va inoltre sottolineato che una richiesta di deindicizzazione presuppone l'eliminazione di determinati risultati dalla pagina dei risultati di ricerca mostrata dal fornitore quando il criterio di tale ricerca è sostanzialmente il nome di un interessato. L'informazione resta accessibile utilizzando altri criteri di ricerca.